



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04-02-2019 (punto N 3)**

Delibera N 98 del 04-02-2019

*Proponente*  
VITTORIO BUGLI  
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Luigi IDILI*

*Estensore DANIELA SEPE*

*Oggetto*

Definizione degli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, da assegnare alle società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 19, c. 5 del Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica (TUSP).

*Presenti*

ENRICO ROSSI  
STEFANO CIUOFFO

VITTORIO BUGLI  
FEDERICA FRATONI

VINCENZO CECCARELLI  
STEFANIA SACCARDI

*Assenti*

CRISTINA GRIECO

MARCO REMASCHI

MONICA BARNI

*ALLEGATI N°1*

*ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	ELENCO SOCIETA' CONTROLLATE DA RT

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), attuativo della delega contenuta nell’art. 18 della L. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017;

Considerato quanto disposto dall’articolo 19 del citato Decreto che, al comma 5, stabilisce che *“le Amministrazioni Pubbliche socie fissano con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”*;

Considerato altresì che lo stesso articolo 19, al comma 6, prevede che *“le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”* e, al successivo comma 7, che *“i provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle amministrazioni pubbliche socie”*;

Vista la Delibera n. 1210 del 9 novembre 2017 con la quale sono stati impartiti obiettivi specifici, annuali (2018) e pluriennali (2018-2020), sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, alle società a controllo pubblico della Regione Toscana (come da all.1) ai sensi dell’art. 19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016;

Considerata la nota di aggiornamento al D.E.F.R. per il 2019, approvata con D.C.R. n. 109 del 18 dicembre 2018 che, negli indirizzi agli enti dipendenti e alle società partecipate, ribadisce l’obiettivo di contenimento dei costi di funzionamento;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 84 del 25 ottobre 2017 (Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Toscana. Revisione/adozione ai sensi del D.lgs. 100/2017) con la quale si considerano società controllate da Regione Toscana come da Allegato 1;

Dato atto che sono in corso valutazioni e approfondimenti circa la configurazione a controllo pubblico della società Internazionale Marmi e Macchine S.p.A.;

Dato atto della Decisione e della Relazione al Consiglio Regionale sul Rendiconto Generale della Regione Toscana per l’esercizio finanziario 2017 nella quale la Sezione regionale di controllo della Corte di Conti per la Toscana ha formulato una serie di osservazioni finalizzate all’emanazione di più dettagliati obiettivi annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento e per il personale;

Viste le disposizioni transitorie in materia di personale per le società a controllo pubblico contenute nell’art. 25 del citato D. Lgs 175/2016;

Dato atto che le società a controllo pubblico della Regione Toscana non hanno dichiarato eccedenze di personale ad eccezione di Fidi Toscana che in data 5 giugno 2018 ha direttamente inserito nel

portale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal) n. 17 dipendenti dichiarati in esubero;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 6 comma 2 del citato D.Lgs 175/2016 sui principi fondamentali del governo societario delle società a controllo pubblico;

Dato atto che le società indicate nell'allegato A) hanno già adottato specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;

Preso atto della DGR n. 550/2018 con la quale la Giunta Regionale mira a consolidare e promuovere il ruolo assegnato a Sviluppo Toscana mediante l'attribuzione delle nuove funzioni assegnate con L.r. n.19/2018) e che in termini dimensionali si tradurrà nella necessità di una crescita dell'organico, valutata in un numero massimo di trenta unità a tempo indeterminato nel corso del prossimo triennio 2019-2021;

Richiamato il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle Imprese" convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, che modifica le regole per il reclutamento del personale assunto con contratto di lavoro a T.D., prevedendo che il termine di durata non sia superiore a 12 mesi, eccezionalmente prorogabile a 24 mesi in presenza di condizioni puntuali e circostanziate;

Considerato che la nuova disciplina sopra richiamata trova immediata applicazione per le imprese pubbliche e le società partecipate ove il contratto di lavoro con i dipendenti ha natura privatistica;

Dato atto che ai sensi del citato art. 19 del D.Lgs 175/2016 Regione Toscana deve fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dall'Ente, contemperando l'esigenza del contenimento della spesa con l'erogazione di prestazioni soddisfacenti da parte delle medesime;

Ritenuto opportuno individuare per l'anno 2019 e per il successivo triennio 2019 - 2021 quale obiettivo specifico il mantenimento delle spese di funzionamento allo stesso livello dell'esercizio precedente, fatta salva la possibilità di adottare soluzioni destinate a valorizzare la correlazione tra il personale e la relativa spesa e l'attività prodotta, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario di bilancio;

Precisato che:

- per spese di funzionamento si intende il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, del C.E. come da schema di bilancio art. 2425 del Codice Civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, sono quelle individuate alla voce B del C.E. ex art. 2425 del Codice Civile;

Ritenuto di dover determinare il totale dei Costi di produzione, del Valore della produzione e dei risultati di esercizio, al fine di valutare il rispetto degli obiettivi indicati, al netto dei costi e dei proventi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'art. 2427, comma 1, numero 13 cod. civ. e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;

Precisato che l'obiettivo di mantenimento delle spese di funzionamento, allo stesso livello complessivo dell'esercizio precedente, debba essere perseguito anche attraverso ulteriori azioni di seguito dettagliate:

- divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi;

•quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale, con riferimento ai risultati di esercizio;

Ritenuto opportuno individuare, quale obiettivo specifico relativo alla spesa del personale, il mantenimento di tale costo, per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021 allo stesso livello di quello sostenuto nell'esercizio precedente, fatta salva la possibilità di aumentarne il costo se tale incremento è legato ad azioni che determinano un corrispondente aumento del Valore della Produzione;

Visti i principi sanciti nel comma 3, dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 sulla trasparenza, pubblicità ed imparzialità delle procedure di reclutamento del personale e l'obbligo per le società a controllo pubblico di uniformarsi ad essi attraverso l'adozione e la pubblicazione di provvedimenti contenenti criteri e modalità per il reclutamento del personale;

Richiamato l'art. 11, c. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) che introduce per le società a controllo pubblico un sistema di calcolo dei limiti massimi dei compensi degli amministratori ancorato a indicatori dimensionali, qualitativi e quantitativi;

Dato atto che il Decreto con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze definisce gli indicatori dimensionali e le cinque fasce nelle quali classificare le società a controllo pubblico, fissando per ciascuna fascia un limite al compenso, non è stato ancora emanato e che nelle more della sua approvazione si applica l'art. 4, c.4. del D.L.95/2012;

Considerato che per le società inserite nel Piano di razionalizzazione varranno prioritariamente le misure di razionalizzazione in esso contenute, così come per le società oggetto di risanamento aziendale mediante l'attuazione del Piano Industriale;

Dato atto che per Sviluppo Toscana S.p.A. gli obiettivi di cui al comma 5 dell'art. 19 sono stati inseriti nell'allegato B della Delibera di Giunta n. 1207 del 29 ottobre 2018;

Dato atto che per A.r.r.r. S.p.A., gli obiettivi di cui al comma 5 dell'art. 19, nelle more della sua emanazione saranno contenuti nella delibera annuale che impartiscono gli indirizzi in vari ambiti di materie, tra cui anche il personale;

Dato atto che le azioni intraprese e il raggiungimento degli obiettivi posti in forza dell'articolo 19, comma 5 del D.Lgs 175/2016 dovranno essere evidenziati nella Relazione sulla gestione allegata al Bilancio di esercizio;

Visto il parere espresso dal CD il 24 gennaio 2019;

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

1.di individuare per l'anno 2019 e per il successivo triennio 2019-2021 quale obiettivo specifico il mantenimento delle spese di funzionamento e della spesa del personale allo stesso livello complessivo dell'esercizio precedente, fatta salva la possibilità di adottare soluzioni destinate a valorizzare la correlazione tra il personale e la relativa spesa e l'attività prodotta, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario di bilancio;

2.di individuare quali azioni volte al raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato attraverso:

- il divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi;
  - una quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale, con riferimento ai risultati di esercizio;
3. di applicare la normativa vigente in merito ai compensi degli amministratori, in attesa dell'approvazione del Decreto Ministeriale con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze definisce gli indicatori dimensionali e le cinque fasce nelle quali classificare le società a controllo pubblico, fissando per ciascuna fascia un limite al compenso;
  4. di stabilire che le azioni sopra richiamate costituiscono obiettivi specifici per tutte le società a controllo pubblico della Regione Toscana, fermo restando che per le società inserite nel Piano di razionalizzazione del portafoglio delle partecipate, si applicheranno eventuali maggiori risparmi di spesa di funzionamento, ove previsti nei piani industriali di tali società;
  5. Di dare mandato agli amministratori delle società controllate di adottare regolamenti che definiscano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi sanciti nel comma 3, dell'art. 35 del D.L. 165/2001, e di effettuarne pubblicazione sul sito aziendale;
  6. di stabilire che per le società in house della Regione Toscana, A.r.r.r. S.p.A. e Sviluppo Toscana S.p.A, gli obiettivi di cui al comma 5 dell'art. 19 saranno contenuti nelle delibere annuali che impartiscono gli indirizzi in vari ambiti di materie, tra cui anche il personale;
  7. di stabilire che gli esiti sulla valutazione del rischio di crisi aziendale, dovranno essere illustrati nella Relazione sul governo societario pubblicata insieme al bilancio di esercizio;
  8. di stabilire che le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi posti in forza dell'articolo 19, comma 5 del D.Lgs 175/2016 dovranno essere evidenziati nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE  
LUIGI IDILI

IL DIRETTORE  
PAOLO GIACOMELLI